

## MODULO F

La contabilità generale:  
costituzione, acquisti  
e vendite

### LEZIONE 59

La costituzione  
delle imprese individuali  
pag. 30



### LEZIONE 63

Le modalità di regolamento degli acquisti  
pag. 44

## La Comunicazione unica d'impresa

LEZ. 59 pag. 30

*Questo testo sostituisce la parte relativa alle formalità amministrative della costituzione di un'impresa, compreso il punto intitolato Il progetto "un'impresa in un giorno". Il modello AA 9/8 - Dichiarazione di inizio attività, Variazione dati o Cessazione di attività, riportato alla pag. 31, non è più in uso.*

Per la costituzione e l'avvio di un'impresa, sia essa una ditta individuale o una società, è necessario:

1. richiedere l'attribuzione della *Partita Iva* all'Agenzia delle Entrate;
2. iscrivere l'impresa nel *Registro delle imprese* e nel *R.E.A.* (Repertorio Economico Amministrativo) presso la competente Camera di Commercio;
3. assolvere gli *adempimenti INPS* ai fini previdenziali, qualora l'impresa sia tenuta all'iscrizione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il che avviene in particolare quando essa impieghi dei lavoratori dipendenti;
4. assolvere gli *adempimenti INAIL* ai fini assicurativi, qualora l'attività svolta rientri tra quelle soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per le quali, quindi, è necessaria l'apertura di una posizione assicurativa presso l'omonimo istituto.

Tali formalità, che in passato davano luogo a una pluralità di adempimenti da compiere nei confronti di enti diversi, hanno visto – a partire dal cosiddetto "decreto Bersani" del 2007 e dal progetto denominato "un'impresa in un giorno" – una progressiva semplificazione, fino alla generalizzata introduzione della procedura della **Comunicazione unica d'impresa**.

Dal 1° aprile 2010, infatti, è possibile espletare tutti gli adempimenti relativi all'apertura di un'impresa (nonché quelli connessi alle variazioni successive e alla cessazione dell'attività) mediante un'unica comunicazione al **Registro delle imprese**, il che comporta evidentemente un notevole *snellimento delle pratiche burocratiche*, un sicuro *risparmio di costi* e una *pronta operatività delle imprese*.

La **Comunicazione unica d'impresa** è una singola pratica digitale formata da una serie di file; essa, oltre ai dati necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro delle imprese, contiene le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che devono essere fornite ai vari enti interessati.

Questa procedura, totalmente telematica, prevede l'utilizzo di un apposito software, denominato "**ComUnica**", scaricabile dal sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), nonché la sottoscrizione della pratica mediante **firma digitale** e il possesso di un indirizzo di **posta elettronica certificata** (Pec).



Ricevuta la comunicazione, infatti, il Registro delle imprese:

1. spedisce automaticamente all'indirizzo di *posta elettronica certificata* dell'impresa la relativa **ricevuta**, la quale costituisce "titolo" idoneo a consentire di avviare immediatamente l'attività;
2. inoltra la comunicazione stessa agli altri enti eventualmente interessati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Successivamente:

- entro 5 giorni, la competente Camera di Commercio comunica *l'iscrizione nel Registro delle imprese* all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa;
- entro 7 giorni, gli altri enti coinvolti effettuano le comunicazioni di loro competenza (numero di Partita Iva, posizioni previdenziali e assicurative, ecc.) sia all'impresa sia al Registro delle imprese.

### Regolamento degli acquisti mediante assegni

LEZ. 63 pag. 44

Queste righe integrano il contenuto della lezione qui a fianco specificata, con riferimento al **Regolamento degli acquisti mediante assegni**.

Fermo restando che in *via normale* le banche rilasciano libretti di assegni già muniti della clausola "**non trasferibile**" e che i correntisti possono richiedere *per iscritto* uno o più moduli di assegni da emettere "*in forma libera*" – pagando in tal caso euro 1,50 per ogni modulo per imposta di bollo – si segnala che il decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, ha ridotto a euro **2.500** la soglia al di sotto della quale è *consentito emettere assegni liberamente trasferibili*.

Quindi, nel regolamento delle fatture di acquisto:

- gli assegni rilasciati per importi *pari o superiori a euro 2.500* devono in ogni caso indicare il nome del beneficiario (il fornitore) e la clausola "**non trasferibile**";
- possono essere **girati** ai fornitori solamente gli assegni che l'azienda ha ricevuto da propri clienti e da questi emessi *in forma libera*, il cui importo sia *inferiore a euro 2.500*.